

Unico Map 2012. Le indicazioni delle Entrate

Minusvalenze da black list con deducibilità difficile

Benedetto Santacroce
Franco Vernassa

■ L'agenzia delle Entrate torna a occuparsi della disciplina prevista per la deducibilità dei cosiddetti "costi black list". Sono parecchi i chiarimenti forniti sul punto durante UnicoMap 2012 della settimana scorsa: dalla tipologia di transazioni da monitorare, ai componenti di reddito ricompresi nella speciale normativa del Tuir.

In proposito, vale ricordare che l'articolo 110, comma 10, del Tuir, reca una presunzione di in-deducibilità per i costi derivanti da transazioni intercorse con soggetti localizzati in Paesi black list, che può essere superata dal contribuente a condizione che questi provi, alternativamente, che le società estere "paradisiali" svolgono un'attività economica effettiva (cosiddetta "prima esimente"), ovvero che le operazioni poste in essere rispondano ad un effettivo interesse economico (cosiddetta "seconda esimente"), fatta salva l'inevitabile circostanza dell'effettività della transazione.

Con la circolare 26 ottobre 2010, n. 51/E, l'agenzia delle Entrate aveva già avuto modo di chiarire che l'ambito oggettivo di applicazione della norma risulterebbe particolarmente ampio, come tale riferito a tutte le componenti negative di reddito riconducibili a transazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in Paesi black list. Du-

IL QUADRO

Il costo fiscale del bene influenza sia l'ammortamento annuale sia tutte le vicende reddituali conseguenti

durante la diretta Map l'agenzia delle Entrate è tornata sull'argomento, precisando che una eventuale minusvalenza, realizzata per effetto del trasferimento a un soggetto non black list di beni ammortizzabili acquistati in precedenza da un soggetto black list, deve comunque essere distintamente indicata nel model-

lo di dichiarazione relativo al periodo di imposta in cui la minusvalenza assume rilevanza fiscale. Nell'economia di questa ipotesi, ai fini della verifica delle esimenti necessarie per consentire la deducibilità della minusvalenza, occorrerà fare riferimento all'originaria operazione di acquisto intercorse con il soggetto black list, posto che tale componente negativo di reddito scaturisce dalla differenza tra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo fiscale non ammortizzato del bene. In altre parole, il costo fiscale del bene, perché originato da una transazione con un fornitore black list, influenzerebbe il regime fiscale anche dei successivi elementi reddituali negativi tra i quali l'ammortamento annuale, come tali indirettamente derivanti da una transazione con un soggetto black list. Tutto ciò comporta per gli operatori la evidente necessità di "battezzare" come black list i beni che sono originati da una transazione, da essi posta in essere, con un for-